

Modena, 28 ottobre 2021

## Il c.d. "Bonus terme"

*Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" il Legislatore ha stanziato per il 2021 / 2022 uno specifico fondo finalizzato al riconoscimento di un buono utilizzabile dai residenti in Italia maggiorenni per l'acquisto di servizi termali, presso enti / istituti termali appositamente accreditati, c.d. "Bonus terme".*

*Il MISE con un apposito Decreto ha stabilito le procedure e gli adempimenti a carico degli enti termali e dei soggetti interessati a fruire di tale agevolazione, disponendo in particolare che il bonus:*

- *copre il 100% del servizio acquistato, fino ad un importo massimo di € 200;*
- *non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE;*
- *non è cedibile a terzi, nemmeno gratuitamente.*

*Il MISE / Invitalia sul proprio sito Internet ha inoltre reso noto che:*

- *dal 28.10.2021 gli enti / istituti termali sono tenuti ad accreditarsi tramite l'apposita piattaforma on line;*
- *dall'8.11.2021 i cittadini potranno inviare le richieste di bonus agli enti / istituti termali accreditati.*

Nell'ambito del [DL n. 104/2020](#), c.d. "Decreto Agosto", al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19, il Legislatore con l'art 29-bis ha istituito un fondo (€ 53 milioni) destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di **buoni per l'acquisto di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati**, c.d. "Bonus terme", le cui modalità attuative sono state definite dal MISE con il Decreto 1.7.2021.

La gestione del bonus in esame è stata affidata a **Invitalia** e le maggiori informazioni sono rinvenibili all'indirizzo <http://bonusterme.invitalia.it> dove sono disponibili anche una serie di utili FAQ.

## SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione in esame può essere usufruita da **tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia**, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.


## AMMONTARE DEL BONUS

Il bonus **può coprire il 100%** del servizio acquistato, **fino ad un importo massimo di € 200**. L'eventuale eccedenza del costo del servizio è a carico del cittadino. In particolare, l'agevolazione in esame:

- può essere **utilizzata una sola volta** (anche nel caso in cui non venga raggiunto l'importo massimo fruibile). In merito Invitalia specifica che ciò comporta che il buono va fruito **in una sola struttura** e che la spesa sostenuta deve essere **certificata da un'unica fattura / altro documento fiscale**, anche quando la prestazione termale è erogata in più sedute / giornate;
- **non è cedibile** a terzi, nemmeno gratuitamente;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini ISEE.

## MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE


Per fruire dell'agevolazione in esame il soggetto interessato **deve richiedere il buono direttamente all'ente / istituto termale**, scelto tra quelli **preventivamente accreditati**. Le modalità di presentazione della richiesta sono demandate al singolo ente / istituto termale.

	<p>Il MISE sul proprio sito Internet ha reso noto che <b>l'ente / istituto termale potrà inoltrare a Invitalia</b>, tramite l'apposita piattaforma, <b>le domande</b> di bonus presentate dai cittadini <b>a decorrere dall'8.11.2021</b>.</p> <p>A tal fine il <b>legale rappresentante</b> dell'ente / istituto termale, a decorrere <b>dal 4.11.2021</b>, potrà <b>delegare uno o più soggetti ad operare sulla piattaforma per la presentazione delle domande</b> ricevute dai cittadini. Tali soggetti delegati dovranno poi accedere alla piattaforma <b>con il proprio SPID</b> e potranno operare nella stessa in contemporanea.</p>
---	--

La **lista degli enti / istituti termali accreditati** verrà pubblicata ed aggiornata nell'area dedicata al "bonus terme" del **sito Internet del MISE e di Invitalia**. In tali siti risulterà anche la disponibilità residua del fondo.


Con riferimento alla tipologia di servizi che possono essere prenotati e "pagati" con l'utilizzo del "bonus terme" si evidenzia che:

- l'art. 6 del citato Decreto specifica che i servizi termali agevolati **non** devono essere già a carico del SSN, di altri Enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatta eccezione per le detrazioni IRPEF;
- il MISE specifica che:

	<p><i>"per «servizi termali» si intendono le <b>prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty</b> erogate da un istituto termale accreditato".</i></p>
---	--


Nelle FAQ di Invitalia è precisato inoltre che **non sono agevolabili** le spese relative ai servizi di **ristorazione e ospitalità** nè quelle per l'**acquisto di prodotti termali**.

L'art. 7 del citato Decreto dispone che il buono comporta l'applicazione di una *"riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali"*. In altre parole, **l'ente / istituto termale riconosce al cliente uno sconto** sul costo della prestazione termale prenotata, per un importo **massimo di € 200**, che, come sopra evidenziato, **può "coprire" l'intero importo dovuto**.

	Una volta richiesto il buono alla struttura termale accreditata, <b>il cittadino deve utilizzare il buono</b> , ossia fruire delle prestazioni termali prenotate, <b>entro 60 giorni dalla data di emissione</b> dello stesso. Decorso tale termine, <i>"la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo"</i> .
---	---

## ENTI / ISTITUTI TERMALI ACCREDITATI

L'applicazione del bonus in esame riguarda le prestazioni rese da un *"ente termale"* così definito dal citato Decreto:

	<i>"soggetto, iscritto nel Registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall'attivazione nel certificato camerale di attività economiche <b>riconducibili al codice Ateco 2007 96.04.20</b> «Stabilimenti termali»"</i> .
---	---

In merito nelle FAQ di Invitalia è precisato che tale codice attività non deve rappresentare necessariamente l'attività principale. L'accREDITAMENTO, pertanto, può avvenire a **prescindere dal fatto che l'attività termale di cui al codice 96.04.20 sia primaria / prevalente o secondaria**.

Ai fini dell'**accREDITAMENTO** richiesto per l'applicazione del bonus in esame, lo stabilimento termale deve **presentare una specifica richiesta** tramite l'**apposita piattaforma on line** attivata da Invitalia a **decorrere dal 28.10.2021**.

Nello specifico, per l'accREDITAMENTO **il rappresentante legale** della struttura deve:

- **accedere, tramite SPID**, alla predetta piattaforma nella quale è necessario:
  - inserire i dati anagrafici relativi all'ente / istituto termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività nonché i dati (bancari) necessari per l'erogazione dei rimborsi a fronte dei buoni fruiti dai clienti;
  - caricare la copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione;

- caricare la dichiarazione con cui l'ente / istituto termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte dei clienti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR;
- inviare la richiesta di accreditamento creata, dopo averla **firmata digitalmente**.

In fase di inserimento dei dati sopra riportati sono effettuate delle verifiche "in tempo reale" in base ai dati del Registro Imprese (ad esempio, è verificato se il soggetto che invia la richiesta risulta essere il rappresentante legale e se per l'ente / istituto risulta attivo il predetto codice attività).

Se uno **stesso soggetto** è titolare di **più stabilimenti**, è necessario richiedere **l'accREDITAMENTO per ciascun stabilimento**.

Una volta eseguiti i necessari controlli l'Agenzia accredita l'ente / istituto termale dandone comunicazione allo stesso ed aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati disponibile sul sito Internet.

## PRENOTAZIONE DEL BUONO DA PARTE DELL'ENTE TERMALE

Ricevuta la richiesta di prenotazione da parte del cittadino, il **rappresentante legale** della struttura termale / **soggetto delegato con l'apposita procedura** disponibile sulla piattaforma deve:

- accedere, **tramite il proprio SPID**, alla predetta piattaforma ed inserire:
  - i dati del cittadino che richiede il buono;
  - il consenso del cittadino al trattamento e al trasferimento all'Agenzia di tali dati;
- inviare la richiesta di prenotazione del buono.

A fronte di tale richiesta:

- se vi sono fondi disponibili;
- non risultano prenotazioni già attive o precedenti fruizioni del buono per l'utente richiedente;

viene **rilasciato all'ente / istituto termale un documento** con le informazioni relative alla prenotazione ed il **codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione**.



Tale documento può essere inviato al beneficiario tramite email oppure stampato e consegnato a mano direttamente dall'ente / istituto termale. Come sopra evidenziato, tale buono ha una validità di 60 giorni dall'emissione.

## EROGAZIONE DEI SERVIZI TERMALI / LIQUIDAZIONE DEL BUONO

A fronte dell'utilizzo del buono da parte dell'utente e quindi dell'erogazione dei servizi termali prenotati, il rappresentante legale della struttura / soggetto delegato deve accedere, tramite SPID, alla piattaforma dedicata, richiamare la prenotazione ed **inserire la data di inizio erogazione / fruizione dei servizi prenotati**.

Una volta terminata la prestazione / il ciclo di cure e comunque **entro 45 giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali** la struttura termale deve **inoltrare la richiesta di rimborso** per l'importo del buono fruito dall'utente, **a pena di decadenza**.

In altre parole, decorso tale termine, la struttura termale non ha più diritto a ricevere il rimborso dell'importo corrispondente allo sconto riconosciuto all'utente intestatario del "bonus terme".

A tal fine il rappresentante legale della struttura / soggetto delegato deve accedere, tramite SPID, alla piattaforma, richiamare la prenotazione del buono e:

- **inserire i dati** relativi ai servizi termali erogati, gli estremi e l'importo della relativa fattura, il codice univoco e l'importo del buono effettivamente utilizzato.



Dalla normativa in esame **risulta indispensabile che per i servizi resi la struttura termale emetta una fattura**.  
È inoltre richiesto che nella stessa **sia riportato**, oltre ai consueti dati, il **codice**

**univoco che identifica il buono.**

Dalle FAQ di Invitalia risulta **possibile certificare le prestazioni fornite anche con "documenti fiscali" diversi dalla fattura** (ad esempio, documento commerciale tramite RT), fermo restando che negli stessi devono essere riportati tutti i dati richiesti;

- **allegare:**

- la fattura / altro documento fiscale di cui sopra;
- la dichiarazione di acquisizione del consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati del soggetto intestatario della fattura / altro documento fiscale;
- la dichiarazione dell'ente / istituto termale attestante il rispetto della disciplina in esame.



Dalle citate FAQ risulta che **la delega** ad operare sulla piattaforma **per richiedere il rimborso dei "buoni"** utilizzati è **diversa dalla delega** ad operare sulla piattaforma **per inviare le richieste di "buono" presentate dal cittadino** al fine di ottenere il "buono" con il relativo codice univoco.

Una volta completata la procedura, **entro il mese successivo alla presentazione** della richiesta di rimborso, l'Agenzia procede all'erogazione del relativo importo con accredito sul c/c indicato dall'ente / istituto termale in fase di accreditamento.